

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. II
n. 1

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1994

Modificazione degli articoli 4, 5 e 14 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. – Le modalità previste dal regolamento per l'elezione del Presidente e dei componenti l'Ufficio di presidenza denotano una carenza di trasparenza e di democraticità, consentendo: sperequazioni in favore dei gruppi maggiori ovvero spurie aggregazioni di carattere meramente spartitorio.

Nell'intento di pervenire ad un miglioramento normativo, ho ritenuto di presentare alcune proposte modificative secondo i seguenti criteri:

1) introduzione della presentazione di candidature per le diverse cariche in forma aperta ed ufficiale, al fine di consentire una maggior chiarezza: tale proposta non risulta estranea alla normativa delle assemblee parlamentari; si veda, in particolare, l'articolo 12 del regolamento del Parlamento europeo;

2) soppressione dell'intervallo fra l'elezione del Presidente e quella degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza, a favore di un'indilazionata operatività dell'Assemblea;

3) limitazione ad una delle preferenze esprimibili, riducendo almeno parzialmente le possibilità di prevaricazione da parte dei gruppi di maggior consistenza numerica;

4) esclusione, da ultimo, della facoltà di costituire gruppi di minima consistenza: in linea con le tendenze presenti nel paese ed alla luce della recente riforma elettorale che valga a limitare fenomeni di frammentazione della rappresentanza parlamentare, appare opportuno procedere ad una loro attenuazione agendo in via regolamentare.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «con votazione a scrutinio segreto» sono inserite le seguenti: «sulla base di un elenco di candidati. Ogni senatore può presentare per iscritto la candidatura propria o di altro senatore; l'elenco dei candidati è comunicato dal Presidente della seduta»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «è eletto» sono inserite le seguenti: «fra i candidati».

Art. 2.

1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «nella seduta successiva si procede» sono sostituite dalle seguenti: «si procede immediatamente»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Per l'elezione dei Vice Presidenti, dei Questori e dei Segretari si procede con un'unica votazione con tre schede, su ciascuna delle quali ciascun senatore scrive un nome fra quelli compresi in elenchi di candidati, distinti per carica, formati e comunicati secondo le modalità applicabili per l'elezione del Presidente: sono eletti a ciascuna carica i primi candidati nell'ordine numerico dei voti riportati»;

c) il comma 5 è abrogato.

Art. 3.

1. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* il comma 5 è abrogato;
- b)* al comma 6, sono soppresse le parole: «salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente».